

Lo Sviluppo economico torna sull'agevolazione. Nessun cambio in corsa per il finanziatore

La nuova Sabatini sposa i bonus

L'incentivo è cumulabile con gli sgravi fiscali per le imprese

DI CINZIA DE STEFANIS

La «nuova Sabatini» (acquisto beni strumentali d'impresa) è cumulabile con le norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese. In quanto le stesse non sono da considerarsi come «aiuti di Stato» e, dunque, non concorrono a formare cumulo. Questi alcuni dei chiarimenti (aggiornati al 30 gennaio 2017) forniti dai tecnici del ministero dello Sviluppo economico, in merito alla concessione degli incentivi legati alla nuova Sabatini. Si configura, inoltre, la tipologia «*ampliamento di uno stabilimento esistente*», qualora attraverso l'investimento venga ampliata la capacità produttiva dell'impresa. Nel settore trasporti, poi, l'*ampliamento* si configurerà qualora attraverso l'investimento sia incrementata la capacità di trasporto dell'impresa; per esempio, attraverso l'ampliamento del parco automezzi o l'acquisto di mezzi di trasporto con maggiore capacità di carico.

Erogazione del contributo. In sede di erogazione del contributo l'impresa non può

cambiare il soggetto finanziatore prescelto nella domanda di accesso al finanziamento.

L'impresa potrà richiedere l'erogazione del contributo al ministero dello Sviluppo economico solo dopo aver ricevuto il decreto di concessione del contributo. E al completamento dell'investimento, attestato dall'impresa e trasmesso al dicastero stesso entro 60 giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento.

Per *data di ultimazione dell'investimento*, spiega il MiSe, bisognerà intendere la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura. E in caso di leasing con la data dell'ultimo verbale di consegna. Tale data non coincide mai con la data di collaudo (né di messa in opera, immatricolazione ecc.) del bene agevolato, ne tantomeno di pagamento della fattura.

Dichiarazione delle spese effettivamente sostenute. L'impresa deve dichiarare la spesa effettivamente sostenuta trasmettendo regolarmente la dichiarazione di ultimazione e la richiesta di erogazione entro i tempi previsti, allegando la documentazione relativa al

solo investimento realizzato.

Si potranno verificare i seguenti casi:

- *l'importo dell'investimento realizzato è superiore al contributo erogabile:* il contributo non potrà essere incrementato e sarà erogato secondo il piano riportato nel decreto di concessione;

- *l'importo dell'investimento realizzato è inferiore:* in sede di istruttoria della richiesta di erogazione il ministero provvederà a emettere il preavviso di rideterminazione del contributo a cui seguirà relativo decreto.

Il MiSe poi chiarisce cosa si intenda per numero di matricola: si intende un numero che consenta l'univoca identificazione del bene agevolato; qualora il bene non abbia un proprio identificativo, può essere attribuito un numero interno all'azienda (ad esempio bene n. 01, bene n. 02 ecc.). In caso di bene formato da più componenti, verrà attribuito lo stesso numero sia al bene principale che ai componenti (ad esempio bene n. 01 formato dai componenti n. 01.I, 01.II, 01.III ecc.). Per la nuova Sabatini non sarà necessario apporre specifiche targhette ai beni agevolati.